



*Ministero della Salute*

**DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI**

[dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

IL DIRETTORE GENERALE

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2022/1

Regioni e Province Autonome  
Servizi Veterinari

CSN c/o IZS Abruzzo e Molise  
protocollo@pec.izs.it

Centro di riferimento Peste Suina  
Africana c/o IZS Umbria e Marche

Commissario Straordinario della Peste  
Suina  
c.a. Dr. Angelo Ferrari

FNOVI  
ANMVI  
SIVEMP

Associazioni di categoria (vedi  
allegato 2)

E, p.c.

Segretariato generale Uff. 3  
DGSAF Uff. 3 e 6  
DGISAN Uff. 2

**OGGETTO: Sistema I&R - dispositivo dirigenziale inerente all'identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti trasmesso con nota DGSAF 12438 del 18/05/22 – Chiarimenti applicativi**

Con riferimento al dispositivo in oggetto, si chiarisce che lo stesso è applicabile esclusivamente a quelle situazioni in cui privati cittadini tengono presso le proprie residenze o abitazioni private fino ad un massimo di due suini per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti. Pertanto le disposizioni contenute nel provvedimento citato non sono applicabili a rifugi per animali, né ad altre situazioni in cui gli animali sono tenuti per scopo ricreativo, dimostrativo, culturale e altro.

Inoltre si specifica che per i soli suini tenuti o destinati alle residenze private registrate in BDN con indirizzo NON DPA, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del dispositivo stesso sono applicabili **a partire dal 03 ottobre 2022**. Sono utilizzabili esclusivamente i transponder autorizzati dal Ministero della salute per tali suini. Il CSN provvederà alla registrazione e configurazione in BDN del fornitore autorizzato per consentirne la visualizzazione e l'effettuazione degli ordini da parte dei soggetti deputati identificazione e registrazione di tali animali, ossia medici veterinari della ASL o autorizzati dalla ASL

I suini a cui è apposto il transponder sono irrevocabilmente NON DPA e quindi non destinabili alla produzione di alimenti per nessuna motivazione.

L'utilizzo di transponder autorizzati per specie diverse dal suino non è consentito per l'identificazione di animali appartenenti a quest'ultima specie.

In caso di inosservanza, sono applicabili le misure restrittive e le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Nel raccomandare la massima diffusione ed applicazione delle misure disposte, si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale  
\*F.to dott Pierdavide Lecchini

*\*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale "*  
*(d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)*

**Direttore Ufficio 2:** dottor Marco Ianniello  
**Referente del procedimento:** dottoressa Anna Sorgente

